



COMUNE DI CAFASSE

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 26.3.1999;
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 27.3.2007;
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 28.11.2014.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

Art. 3 - Forme di gestione.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini.

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 - Funzionario responsabile.

Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

Art. 7 - Disciplina dei controlli.

Art. 8 - Autotutela.

Art. 8bis – Insinuazione nel passivo di un fallimento.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9 - Accertamento con adesione. *(D.Lgs. 19.6.97, n. 218 - Art. 50 della legge 27.12.97, n. 449)*

Art. 10 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

Art. 11 - Procedura per l'accertamento con adesione.

Art. 12 - Atto di accertamento con adesione.

Art. 13 - Adempimenti successivi.

Art. 14 - Perfezionamento della definizione.

CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 15 – Sanzioni.

Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti. *(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

Art. 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni. *(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)*

Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni. *(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)*

Art. 19 – Ravvedimento. *(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)*

CAPO V - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

Art. 21 - Validità dei versamenti dell'imposta.

Art. 22 - Rimborsi.

Art. 23 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 24 - Compenso incentivante al personale addetto.

Art. 25 - Utilizzazione del fondo.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 26 – Norme abrogate.

Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

Art. 28 - Entrata in vigore del regolamento.

Art. 29 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 30 - Rinvio dinamico.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate tributarie comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446;
 - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate tributarie del Comune, in conformità ai principi dettati:
 - dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs.2 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs. nn.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.
 - dalla Legge 13 dicembre 2010 n. 220;
 - dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 - dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento del singolo tributo. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52, comma 5, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con decreto del Sindaco.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario.

Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec).
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 7 - Disciplina dei controlli.

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 3 bis. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti gestori di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ad aree assoggettabili a tributo mediante personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art 8 - Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi Euro 500,00, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

Art. 8 bis – Insinuazione nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di tributi da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di tributi da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 500,00.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9 - Accertamento con adesione. (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 10 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile, invia ai soggetti obbligati invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 11 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 12 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal con-tribuyente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

Art. 13 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 20.
2. Le somme dovute, se di importo superiore a Euro 500,00 possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
2. bis Entro i dieci giorni successivi dal pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza; il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) *soppresso;*
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 13, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 2.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Art. 15 – Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione o comunicazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	Minima %	Massima %	Importo minimo
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	100	200	51,00
Imposta municipale propria (IMU)	100	200	50,00
Tributo sui servizi comunali indivisibili (TaSI)	100	200	50,00
Imposta sulla Pubblicità	100	200	51,00
Diritti sulle Pubbliche affissioni	100	200	51,00
Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche	100	200	51,00
Tassa Raccolta e Smaltimento rifiuti	100	200	51,00
Tributo sui Rifiuti e sui servizi indivisibile (T-ReS)	100	200	50,00
Tassa Rifiuti (TaRi)	100	200	50,00

2. Se la denuncia o dichiarazione o comunicazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	Minima %	Massima %	Importo minimo
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50	100	
Imposta municipale propria (IMU)	50	100	50,00
Tributo sui servizi comunali indivisibili (TaSI)	50	100	50,00
Imposta sulla Pubblicità	50	100	
Diritti sulle Pubbliche affissioni	50	100	
Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche	50	100	
Tassa Raccolta e Smaltimento rifiuti	50	100	
Tributo sui Rifiuti e sui servizi indivisibile (T-ReS)	50	100	50,00
Tassa Rifiuti (TaRi)	50	100	50,00

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	Da Euro	A Euro
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	51,00	258,00
Imposta municipale propria (IMU)	50,00	258,00
Tributo sui servizi comunali indivisibili (TaSI)	50,00	258,00
Imposta sulla Pubblicità	51,00	258,00
Diritti sulle Pubbliche affissioni	51,00	258,00
Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche	51,00	258,00
Tassa Raccolta e Smaltimento rifiuti	51,00	258,00
Tributo sui Rifiuti e sui servizi indivisibile (T-ReS)	50,00	258,00
Tassa Rifiuti (TaRi)	50,00	258,00

- 3 bis. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 7 comma 3-bis nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.
7. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213.
8. A decorrere dal 1° Gennaio 2007 gli interessi per la riscossione od il rimborso dei tributi sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale incrementato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi spettano dal giorno dell'eseguito versamento.

Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti. (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni. (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni. (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento

Art. 19 – Ravvedimento. (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,20% per ogni giorno di ritardo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di quattordici giorni dalla data della scadenza (*ravvedimento sprint*);
 - b) ad un decimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito oltre il quattordicesimo giorno ma entro trenta giorni dalla data della scadenza (*ravvedimento breve*);
 - c) ad un ottavo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito oltre i trenta giorni dalla data della scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore (*ravvedimento lungo*);
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
 - e) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è

stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

2. *soppresso.*

3. *soppresso.*

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO V

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - d) il versamento tramite il sistema bancario.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 possono essere sospesi o differiti con deliberazione della Giunta comunale per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari quali:
 - Gravi calamità naturali
 - Particolari situazioni di disagio economico o sociale individuati con criteri fissati nella medesima deliberazione
 - Cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.
3. A decorrere dal 1° Gennaio 2007 il pagamento dei tributi deve essere eseguito con arrotondamento all'euro inferiore se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero all'euro superiore se la frazione supera tale valore.

Art. 21 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 22 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Il funzionario responsabile provvede alla restituzione delle somme riconosciute dovute e rimborsabili entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Art 23 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €10,00 (diconsi euro dieci/00).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (dieci euro/00).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e comportino un importo complessivo uguale o superiore ad € 30,00 (euro trenta/00).
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di rimborso qualora le somme da rimborsare derivino da reiterati errori sulla medesima fattispecie a favore dell'Ente e comportino un importo complessivo uguale o superiore ad € 30,00 (euro trenta/00).

CAPO VI

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 24 - Compenso incentivante al personale addetto.

1. È istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10 % delle riscossioni dei soli tributi evasi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

Art. 25 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno utilizzate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, distintamente per tributo, per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo entro il 31 marzo successivo.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 26 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito web istituzionale del Comune e, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Art. 29 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art 30 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.